

N. R.G. 30/2026

**Il Tribunale di Reggio Emilia**

Prima sezione civile

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calò presidente rel.**dott. Damino Dazzi** giudice**dott. Camilla Sommariva** giudice

nel ricorso in opposizione ex art. 206, comma 2, ccii presentato nella liquidazione giudiziale n° 30/2026, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31/03/2026, ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso in opposizione ex art. 206, comma 2, ccii proposto in data 08/01/2026 da [redacted] avverso il provvedimento adottato dal giudice delegato il 9 dicembre 2025 nell'ambito della liquidazione giudiziale a carico della società CP_1 [redacted]

vista la memoria di costituzione della curatela;

viste le note di trattazione scritta delle parti;

rilevato che il provvedimento impugnato è stato comunicato al reclamante in data 9 dicembre 2025 e che il reclamo è stato proposto in data 8 gennaio 2026 e, quindi, nel termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 207, comma 1, ccii;

rilevato in fatto:

che in data 11 settembre 2025, [redacted]

[redacted] ha chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale a carico della società [redacted] *“in via chirografaria, per il complessivo importo di Euro 2.152.320,77, e precisamente Euro 2.063.701,59 con riferimento al finanziamento n. 06/100/41179, ed Euro 88.619,18 con riferimento al contratto di factoring, come sopra meglio esposto e il tutto come da documentazione versata in atti.* [redacted]

[redacted], *chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232, 4 comma, CCII di poter partecipare alla distribuzione delle eventuali somme che non dovessero essere riscosse dagli aventi diritto e/o dai creditori irreperibili depositate presso l'Ufficio Postale o la Banca indicati ex art. 131 CCII, indicando sin d'ora le coordinate bancarie a cui bonificare il dovuto ...”;*

che in data 24 novembre 2025 il curatore ha depositato il progetto di stato passivo della procedura, così provvedendo in ordine alla domanda di [REDACTED] [REDACTED] *“Il finanziamento sulla base del quale [REDACTED] ha chiesto di essere ammessa al passivo è assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI il quale prevede specifici e precisi presupposti necessari per la concessione del finanziamento che nel caso di specie non ricorrevano e che avrebbero dovuto essere puntualmente e scrupolosamente verificati e monitorati, cosa che non è accaduta. In particolare, (i) nel caso in esame CP_1 già alla data del 31 dicembre 2023, era (quantomeno) “in difficoltà”, come definita dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, circostanza che per espressa disposizione dell’art. 37 DL 41/2021 avrebbe dovuto impedire la concessione del finanziamento; (ii) nonostante le richieste avanzate all’istituto, quest’ultimo non ha mai trasmesso al Curatore la documentazione allegata alla istruttoria della pratica: ciò avrebbe consentito di poter valutare se il Piano presentato dalla società fosse o meno realistico e credibile (v. tra gli altri i flussi di cassa prospettati e gli indici di bilancio), coerente, chiaro e fattibile e in generale se i dati forniti fossero contraddittori ed incoerenti, anche rispetto ai documenti certamente in possesso del finanziatore (come la Centrale Rischio Bancaria) e supportati da un adeguato corredo informativo; (iii) [REDACTED] non poteva di certo “ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza”, condizione anch’essa espressamente prevista dall’art. 37 DL 41/2021 come necessaria per poter accedere al finanziamento, oltre che espressione di un principio generale in materia (come del resto comprovato dal fatto che non sia stata pagata neppure una rata del finanziamento (!). Non è verosimile che [REDACTED] non abbia avuto la percezione dei predetti elementi e quindi del difetto dei presupposti per la concessione del finanziamento di cui trattasi; in ogni caso è certo che [REDACTED] non abbia condotto, vieppiù utilizzando la diligenza qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c. e a maggior ragione richiesta per la tipologia di finanziamento, una istruttoria adeguata e corretta, non abbia rispettato i principi di sana e corretta gestione nella verifica del merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, non abbia accertato e verificato positivamente che ricorressero le condizioni ed i requisiti necessari previsti dalla normativa di riferimento. Inoltre dopo quasi un anno dall’erogazione del finanziamento [REDACTED] non ha mai verificato l’effettivo utilizzo delle somme mutate per gli investimenti prospettati, neppure dopo aver erogato l’intero finanziamento sul c/c della [REDACTED], non potendo pertanto operare alcun controllo sulla destinazione delle somme mutate. Si ritiene pertanto che [REDACTED], avendo erogato a [REDACTED] – quando non dolosamente e quantomeno con colpa grave – abbia tenuto una condotta che integra gli estremi della abusiva concessione del credito ai danni dell’impresa e del relativo ceto creditorio che si è così visto*

aggravare il dissesto dell'impresa ed erodere la garanzia di cui all'art. 2740 c.c. a causa del procrastinarsi dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Di qui la nullità del contratto di finanziamento, per difetto o illiceità della causa e contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume; pertanto la pretesa creditoria di [redacted] deve essere integralmente rigettata. In via di subordine, in ragione delle circostanze sopra esposte, si eccepisce il grave inadempimento di [redacted] ai sensi dell'art. 1460 c.c., considerato che anche l'osservanza delle norme sulla diligenza nell'erogazione e mantenimento del credito costituiscono obblighi contrattuali in capo all'istituto finanziatore. In via di ulteriore subordine si rileva come la condotta di [redacted] ha determinato un grave danno, quantificabile – sulla base del criterio della differenza dei netti patrimoniali calcolati dalla data di erogazione del credito fino alla data della revoca del finanziamento – in misura non inferiore ad euro 3 milioni, avendo così permesso una illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa da cui è derivato un aggravamento del dissesto protrattosi sino all'apertura della liquidazione giudiziale. In ragione di quanto sopra il credito di [redacted] non può essere ammesso al passivo anche per effetto della compensazione con il danno di cui si è detto. Si esclude per euro 2.152.320,77”;

che in data 09 dicembre 2025 il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, recependo integralmente la proposta del curatore;

che in data 08/01/2026 [redacted] ha proposto opposizione ex art. 206 ccii, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In principalità:

- ammettere [redacted] alla liquidazione giudiziale di [redacted] in via chirografaria, relativamente ai seguenti contratti: i) con riferimento al finanziamento n. 06/100/41179 per l'importo di Euro 2.063.701,59, di cui Euro 51.016,33 per interessi insoluti, Euro 79,00 per oneri insoluti, Euro 1.022,38 per interessi di mora, Euro 2.000.000,00 per capitale residuo ed Euro 11.583,88 per interessi maturati sul predetto, come sopra meglio esposto e il tutto come da documentazione versata in atti; ii) con riferimento al contratto di factoring Euro 88.619,19, di cui Euro 88.363,23 a titolo di saldo riaddebito per i crediti ceduti ed Euro 255,95 per interessi maturati sino al 29 maggio 2025, come sopra meglio esposto e il tutto come da documentazione versata in atti e così per il complessivo importo di Euro 2.152.320,77;

In via meramente subordinata, in denegata ipotesi ed extrema ratio, per il contratto di finanziamento n. 06/100/41179:

- ammettere [redacted] al passivo per il solo importo di Euro 2.000.000,00, pari all'intero capitale

erogato non essendo stata corrisposta nessuna delle rate di ammortamento, il tutto come da documentazione versata in atti.

_____ in Amministrazione Straordinaria, chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232, 4 comma, CCII di poter partecipare alla distribuzione delle eventuali somme che non dovessero essere rimosse dagli aventi diritto e/o dai creditori irreperibili depositate presso l'Ufficio Postale o la Banca indicati ex art. 131 CCII, indicando sin d'ora le coordinate bancarie a cui bonificare il dovuto (IBAN IT73 T050 1501 6000 0000 0201 040 c/c intestato a _____ con causale "residuo dovuto ex art. 232, 4 comma, _____");

che la curatela si è costituita in giudizio, concludendo come segue: "Nel Merito:

In via principale:

- Dato atto della pretestuosità ed infondatezza in fatto ed in diritto dei Motivi tutti posti a sostegno dell'opposizione allo stato passivo proposta da _____ nonchè della inammissibilità ed infondatezza della domanda formulata dalla stessa in via subordinata, rigettarla integralmente confermando il decreto di esecutorietà dello stato passivo pronunciato in data dal Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia in data 9/12/2025;

In ogni caso:

- Condannare _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (_____.IVA: _____), al pagamento in favore della _____ n. 48/2025 RGLG Tribunale di Reggio Emilia (C.F./P.IVA: _____), in persona del suo Curatore, delle anticipazioni e dei compensi del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie ex DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, con gli accessori di legge";

che opponendosi al decreto di esecutività dello stato passivo, _____ ha contestato: (i) con riferimento al contratto di mutuo chirografario del 30 luglio 2024, assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da _____ il preteso carattere abusivo del finanziamento, evidenziando, anche, che, in ogni caso, l'eventuale abusività della concessione del credito non potrebbe determinare la nullità del contratto, ma al più rilevare sotto il profilo risarcitorio, ove risultassero provati gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ascritto alla Banca; (ii) con riferimento al contratto di factoring del 8 novembre 2024, la mancata indicazione, nel progetto di stato passivo e nel provvedimento impugnato, delle ragioni di esclusione di tale credito;

che la curatela, costituendosi in giudizio, ha contestato, con riferimento ad entrambi i contratti, la violazione dei doveri di prudente gestione e,

dunque, di abusiva concessione del credito, da cui sarebbe derivata la nullità dei contratti per illiceità della causa, derivante da contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume; in caso di ritenuta validità dei contratti, la procedura ha eccepito, in subordine, il grave inadempimento ex art. 1460 e, in ulteriore subordine, la compensazione del preteso credito della banca con quello risarcitorio della procedura, originato dalla condotta di [REDACTED] e quantificato in misura non inferiore ad euro 3 milioni, avuto riguardo alla differenza *“dei netti patrimoniali tra la data di erogazione del credito del 30/7/2024 fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale del 28/5/2025”*;

rilevato in diritto:

che non è in contestazione tra le parti il *quantum* del credito fatto valere da [REDACTED] nella domanda di ammissione al passivo e ribadito nel ricorso in opposizione, attenendo la materia del contendere, invece, in principalità, alla validità dei rapporti di mutuo e factoring sottostanti e, in subordine, all'esistenza del controcredito, di natura risarcitoria e di importo superiore al credito della domanda di ammissione al passivo, che la curatela ha chiesto di compensarsi con l'asserito credito di [REDACTED]

che tutto ciò premesso, la questione inerente alla validità dei contratti trova soluzione applicando i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7134 del 25 marzo 2026;

che con tale pronuncia è stato affermato che, premesso che *“Non v'è dubbio che, in linea di principio, il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che la sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)”*, *“Resta, nondimeno, il fatto che, se il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l'atto negoziale così compiuto è sanzionato, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., con la sua nullità (Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione a realizzare, in ragione dell'assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.)”*;

che secondo la S.C., in tali ipotesi *“il contratto collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato*

ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una norma imperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta la stipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.)”; in siffatte ipotesi si parla di “reato-contratto”;

che già con la sentenza n. 26724 del 2007, la Corte di Cassazione a S.U. aveva affermato che l’area delle norme inderogabili è, in effetti, “più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, come, appunto, le norme che incriminano proprio la sua conclusione, con la conseguenza che, “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo”;

che ai fini in esame, la Corte di Cassazione ha ben spiegato che il delitto di bancarotta è configurabile “anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (art. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l. fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell’impresa. Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2, n. 2, l.fall.), nella condotta dell’amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell’impresa), che sia causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento” (Cass. n. 7134/2026);

che quindi secondo il giudice di legittimità, “Il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità” (Cass. n. 7134/2026);

che nella sentenza n. 7134/2026, e venendo alla fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha anche affermato che “D’altra parte, nulla vieta che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possa essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilità sancita dall’art. 2035 c.c., ove si ravvisino ... prestazioni dettate da finalità per l’appunto immorali, posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l’ordine pubblico può senz’altro essere, al

contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all'art. 2035 cit. (Cass. n. 4376 del 2024, in motiv.)”;

che, in particolare, ai fini dell'applicazione della *soluti retentio* prevista dall'art. 2035 c.c., *“le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato (Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024; Cass. n. 15866 del 2024)”* (Cass. citata sopra);

che sempre in argomento, il giudice di legittimità ha ben chiarito: (i) che *“la contrarietà ai principi dell'ordine pubblico economico ... si palesa ... come aggiuntiva ratio nella qualificazione di illiceità dei negozi, sotto il profilo causale, ai sensi degli art. 1343 e 1418 c.c. e con esplicitazione della fattispecie quale esempio di violazione del buon costume, ai fini della irripetibilità della prestazione resa, come voluto dall'art. 2035 c.c.”*; (ii) che *“ai fini dell'applicabilità della soluti retentio prevista dall'art. 2035 cod. civ.”*, infatti, *“la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico”*, come nel caso di *“chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva”*, che non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010, 25631/2017”); (iii) che *“nella fattispecie, il tribunale ha giustapposto la ricognizione di contrarietà alla norma imperativa penale, laddove vieta di aggravare (e, quanto al terzo, di concorrere nella relativa condotta) il dissesto dell'imprenditore commerciale, alla illiceità della causa del complesso meccanismo negoziale adottato dalle parti, per contrarietà al buon costume”*; (iv) che *“tale seconda, concorrente, violazione, promana dal riconoscimento al contempo del pregiudizio obiettivamente occorso alla massa dei creditori per effetto dell'incremento delle dimensioni della decozione, causato – come unico scopo, ai fini qui ora in rilievo – da condotte consapevolmente partecipative nel mantenere al di fuori della concorsualità l'imprenditore che già versava in tutti i suoi presupposti oggettivi ..., per poi fallire ... in*

danno dei creditori e a detrimento finale della soggettività economica del finanziato, posto che l'espansione dei relativi debiti non esprimeva alcuna utilità sociale"; (v) che "in questo limitato senso può convenirsi ... che effettivamente nella condotta preordinatamente volta ad alterare altresì la correttezza delle relazioni di mercato e a costituire fattori di disinvoltata attitudine cd. predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto, vi sia violazione delle regole giuridiche del buon costume, secondo i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, allorché la prestazione sia stata eseguita per uno scopo costituente, anche per l'autore che ora ne domandi la restituzione indiretta (id est, l'ammissione al passivo del credito), offesa al buon costume"; (vi) che "il credito della ricorrente, frutto della sua iniziativa economica, esprime così - per come complessivamente ricostruito dal giudice di merito - una posizione soggettiva che, per essere in astratto costituzionalmente tutelata in misura condizionata all'utilità sociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto ad altri valori omogenei parimenti protetti, quali i crediti di terzi e per i quali non solo l'ordinamento giuridico appresta specifici istituti organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali e anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali), ma indica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto di aggravamento del dissesto, una convergente riprovazione verso condotte di occultamento o pratiche di egoistica ritrazione d'interesse singolare a fronte di una insolvenza oramai coinvolgente in termini di rischio l'adempimento verso una massa di soggetti creditori"; (vii) che "per questa chiave, la offesa al buon costume di cui all'art. 2035 c.c., al pari della contrarietà al buon costume di cui all'art. 1343 c.c., non esprime solo una proiezione già formalizzata nell'ordinamento giuridico, ma mantiene il ruolo di termine di rinvio della legge permettendo ... che la stessa giurisprudenza enunciativa assicuri l'intermediazione aggiornata delle plurime clausole generali di corretta condotta commerciale e delle relazioni di mercato fra competitori da perseguirsi tra imprenditori e specie nelle relazioni con quelli in crisi" (Cass. n. 7134/2026);

che, concludendo sul punto, l'illiceità della condotta di finanziamento può discendere sia dalla coincidenza con la menzionata fattispecie penale di concorso, cui pienamente consegue la nullità del negozio giuridico, per contrarietà a una norma penale art. 1418 c.c., integrando, la stessa stipulazione del contratto, un reato, che dalla contrarietà della condotta, di abusiva concessione del credito, all'ordine pubblico e al buon costume, ex art. 1343 c.c.;

che anche secondo la giurisprudenza di merito, formatasi proprio in materia di opposizione allo stato passivo, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, "l'erogazione di un mutuo a imprenditore, la

cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante, integra operazione contraria all'ordine pubblico (rilevando come principio di ordine pubblico quello che vieta la prosecuzione di imprese che versino in stato di crisi non reversibile) e al buon costume (inteso come patrimonio etico comune agli operatori economici nell'attuale contesto storico), nonché fattispecie di rilievo penale (ai sensi della legge fallimentare)", con conseguente nullità del mutuo ai sensi dell'art. 1418 c.c. ed irripetibilità ex art. 2035 c.c. della prestazione eseguita, perché posta in essere per uno scopo contrario al buon costume, "tale potendo definirsi la prestazione di finanziamento a un'impresa in stato di crisi non reversibile, dal momento che l'espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato (art. 41, co. 2, Cost.)" (così Trib. Vicenza, sez. I, decret. 19 maggio 2022 e Trib. Torino, sez. VI, decret. 4 ottobre 2022)" (cfr. Tribunale di Ferrara, decreto 3 maggio 2024);

che, tutto ciò premesso, è dirimente accertare la correttezza dell'istruttoria finalizzata alla concessione del credito e la sussistenza di un effettivo danno per la massa dei creditori conseguente al maggior debito accumulato per effetto della mancata tempestiva emersione della crisi;

che, in particolare, ai fini della concessione di un finanziamento chirografario, assistito dal Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese gestito da [REDACTED], l'istituto finanziatore, nello svolgere il suo ruolo di "intermediario responsabile", è tenuto a verificare, ex art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, che il finanziamento sia destinato ad una specifica attività dell'impresa, sulla base di un istruttoria semplificata che ricomprende il controllo documentale di base, e che l'impresa destinataria del relativo finanziamento non sia in una situazione di difficoltà finanziaria ex art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, che si verifica quando l'impresa non è più in grado di far fronte alle obbligazioni con i flussi di cassa e con le proprie risorse;

che nel caso di specie, con riguardo al primo dei due requisiti, sebbene la banca abbia riferito, nel ricorso in opposizione (pag. 7), che il finanziamento era "da utilizzarsi nell'ambito della propria attività aziendale per investimento destinato all'acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione di prodotti caseari ...", ciò non emerge da alcuna delibera societaria, né da verbali assembleari o da atti gestionali e/o contrattuali, sicché è da ritenersi che, al momento della richiesta del finanziamento, non vi fosse alcun progetto di investimento, che certamente non emerge dai preventivi di spesa di cui ai documenti 9 e 9a della domanda di ammissione al passivo, essendo evidente che la dimostrazione dell'esistenza di un progetto di investimento avrebbe richiesto la produzione, in sede di istruttoria, di ben altra documentazione, quale un piano di azione, con

un'analisi dei costi-benefici e delle risorse finanziarie necessarie. Ora, la destinazione della somma, chiesta in prestito, a finalità diverse da quelle dichiarate, avrebbe dovuto indurre l'accorto banchiere a svolgere una reale ed approfondita istruttoria circa la solvibilità del cliente, sia prima che dopo la delibera di concessione del prestito. D'altronde, l'analisi dei flussi finanziari (docc. 10 e 11 della L.G.) dimostra che tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre 2024, tutte le risorse derivanti dal finanziamento concesso dalla banca sono state impiegate per il pagamento di debiti pregressi, invece che per l'asserito acquisto di macchinari e attrezzature;

che quanto al secondo requisito, al momento della concessione del finanziamento, la società si trovava in uno stato di crisi. Premesso che l'analisi delle condizioni contrattuali evidenzia che [REDACTED] avrebbe dovuto sostenere rate annue per circa euro 380.000,00 per una durata complessiva di 96 mesi tra preammortamento ed ammortamento, mette conto rilevare: (i) che il peso finanziario dell'operazione era accresciuto dalla stipula di un contratto di mutuo di euro 300.000,00 con [REDACTED], avvenuta qualche mese prima della concessione del finanziamento di [REDACTED] (ii) che le informazioni presenti, alla data di giugno 2024, nella Centrale dei Rischi (doc. 12 della L.G.), evidenziavano una situazione di crescente esposizione finanziaria della società, emergendo un utilizzo dell'accordato nella misura massima o, comunque, prossima al limite (iii) che il bilancio provvisorio al 31/03/2024 (doc. 5 del ricorrente) risultava privo dell'indicazione delle rimanenze finali, elemento essenziale per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'azienda (iv) che sin dal mese di giugno 2023, a carico della società, risultano emessi decreti ingiuntivi e pendenti procedure esecutive (docc. 16-23 della L.G.), (v) che il business plan (doc. 5 del ricorrente), privo di data certa e, quindi, inopponibile alla procedura, presentava previsioni di fatturato in costante crescita prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, non essendovi alcuna analisi di mercato e indicazioni sul portafoglio degli ordini, né elementi relativi alla capacità produttiva della società, risultando, così, tale documento inidoneo a fondare una attendibile valutazione creditizia, (vi) che il financial report (doc. 5 del ricorrente), anch'esso privo di data certa e, dunque, inopponibile alla procedura, riferiva di un rating bancario BB, assegnato a [REDACTED] CP_1 indicante quindi una capacità di rimborso del debito vulnerabile a condizioni economiche avverse, (vii) che significativamente lo stato di insolvenza è intervenuto sin dalla fase di preammortamento del finanziamento, considerato che non è stata pagata nemmeno una rata, circostanza che, di per sé sola, conferma come la sostenibilità dell'operazione fosse già gravemente compromessa sin dall'origine;

che tali considerazioni valgono anche per il contratto di factoring, in quanto stipulato successivamente a quello di mutuo;

che, tutto ciò premesso, gli elementi esposti inducono ad affermare: 1) che al momento della stipula di entrambi i contratti di mutuo chirografario e di factoring, la società si trovava nell'impossibilità di far fronte all'impegno finanziario assunto, essendovi significativi ed evidenti elementi di tensione finanziaria; 2) che la banca finanziatrice era certamente a conoscenza della situazione in cui versava la società, o comunque avrebbe dovuto averne contezza, presentando, il quadro economico-patrimoniale e finanziario della società, chiari e significativi indici di deterioramento; in altre parole, le circostanze esposte sopra, complessivamente considerate, delineano un contegno dell'istituto di tale distanza dalla diligenza professionale tipica del banchiere da poterne desumere, in via presuntiva, la piena consapevolezza delle reali condizioni di solvibilità del cliente o, comunque, il completo disinteresse per le stesse, con consapevole accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un cliente in stato di insolvenza, 3) che la condotta della banca di erogazione del finanziamento e di stipula del factoring, non solo ha aggravato il dissesto dell'impresa, quantomeno dell'importo pari al finanziamento concesso, ma ne ha anche ritardato l'emersione; 4) che *"Il fatto che ciò sia avvenuto, del resto, trova unica ragionevole spiegazione nella possibilità, in concreto sfruttata, di accedere, in relazione al finanziamento concesso, alla garanzia statale offerta dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da CP_5 [...] , condizione in difetto delle quale si può presumere che mai sarebbe stata omessa l'attività istruttoria ed erogato il finanziamento"* (cfr. Tribunale di Asti, decreto 08.01.2024, n. 105), 5) che l'erogazione di un finanziamento ad un soggetto che non sarà in grado di restituirlo integra una operazione contraria al buon costume, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza che governano le relazioni di mercato, posto che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa;

che, in conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente conferma del decreto del giudice delegato di esclusione di entrambi i crediti;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022;

P.Q.M.

I. RIGETTA il ricorso in opposizione proposto da

;

II. CONDANNA [REDACTED] al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale di [REDACTED] delle spese di lite che liquida in euro 13.232,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Reggio Emilia, 07.04.2026

Il Presidente rel.

Stefania Calò